

**Verbale di proroga dei termini di cui agli Accordi 4 e 17 dicembre 2015 e successive integrazioni (Verbale 6 giugno 2016)**

Il giorno 1° marzo 2018, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei  
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil,  
UILCA e UNISIN

premessi che

- con l'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), le Parti, in adesione ai razionali del Piano Strategico 2018 ed in attuazione dei principi del Protocollo 18 giugno 2002 (e intese seguenti), hanno fra l'altro concordato sulla semplificazione della previdenza complementare, definendo pertanto, ai fini di un serrato confronto a ciò finalizzato, un programma di realizzazione progressiva mediante la stipula di specifiche intese in correlazione alle diverse fasi di attuazione;
- sulla base del citato Accordo 8 ottobre 2015, la prima fase realizzativa del processo di concentrazione dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo è rappresentata dall'impegno a definire entro il 31 dicembre 2015 le intese necessarie per la confluenza al 1° gennaio 2016 - fatti salvi i necessari tempi e approfondimenti tecnici (ad esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) - dei fondi pensione interni nel Fondo Pensione di Gruppo;
- in data 10 novembre 2015, le Parti hanno quindi stipulato l'Accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate "Fondi Interni" sottoscrivendo altresì un'apposita Dichiarazione Congiunta con cui, in stretta continuità con l'Accordo stesso, hanno conferito mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la realizzazione di eventuali ulteriori intese, da definirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, inerenti:
  - o la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione a valere sui fondi interni di cui all'art. 2 dell'Accordo 10 novembre 2015;
  - o la trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi al Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia e al Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (rispettivamente, nnrr. 19 e 20 dell'art. 2 dell'Accordo 10 novembre 2015);
- in data 4 dicembre 2015 le Parti hanno quindi sottoscritto l'Accordo sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme pensionistiche aziendali complementari denominate "Fondi Interni" oggetto di confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo in base all'Accordo 10 novembre 2015, stabilendo nel 30 aprile 2016 il termine ultimo entro il quale esercitare le opzioni di cui al primo comma degli artt. 2, 3 e 4 dell'Accordo 4 dicembre 2015;
- in data 17 dicembre 2015, a fronte:
  - o della complessività/complessità dei dati necessari alla realizzazione delle intese di cui al precedente alinea;
  - o del fatto che nel corso dei lavori della Commissione Tecnica Centrale le Organizzazioni Sindacali hanno manifestato l'istanza di valutare l'estensione della trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale anche al resto dei fondi interni, oggetto di confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo, che annoverano ancora iscritti attivi (vale a dire il Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A., nr. Albo Covip, 9012 e il Regolamento per l'Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma, nr. Albo Covip, 9165),

le Parti hanno sottoscritto l'Appendice nr.1 all'Accordo 10 novembre 2015, sostituendo il termine del 31 dicembre 2015, di cui alla Dichiarazione Congiunta posta in calce a detto accordo, con quello del 29 febbraio 2016 ed altresì estendendo a tutti i fondi interni di cui all'art.2 del medesimo accordo la trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale;

- in data 6 giugno 2016, in considerazione del fatto che:
  - o i lavori correlati all'applicazione delle specifiche previsioni contenute negli Accordi di cui alle premesse hanno richiesto tempi maggiori rispetto ai termini prefissati, stante le difficoltà incontrate nel reperimento di informazioni concernenti posizioni previdenziali risalenti nel tempo;
  - o le operazioni di inoltro/recapito delle comunicazioni a tutti gli interessati hanno subito rallentamenti, talvolta anche considerevoli, a causa di disfunzioni riconducibili al servizio postale,

le Parti hanno sottoscritto il Verbale per la proroga dei termini di cui agli Accordi 4 e 17 dicembre 2015;

- in considerazione del fatto che nel secondo semestre 2016 alcuni iscritti attivi dei citati Fondi interni sono cessati per pensionamento, non potendo quindi fruire dell'opzione della capitalizzazione della prestazione pensionistica,

le Parti concordano quanto segue

#### Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

#### Art.2

Ferme le altre previsioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo 4 dicembre 2015, i termini ivi previsti concernenti l'esercizio della facoltà di capitalizzazione della rendita residua ivi disciplinata, ed il perfezionamento delle opzioni esercitate, come modificati con il Verbale 6 giugno, vengono così sostituiti:

- la data del 31 maggio 2016 indicata nei su citati articoli viene sostituita con quella del 31 dicembre 2016;
- la data del 30 aprile 2016 indicata al 1° alinea del su citato art.2 viene sostituita con quella del 31 maggio 2018;

#### Art. 3

Il termine del 29 febbraio 2016 definito nell'Appendice nr. 1 (del 17/12/2015) all'Accordo 10 novembre 2015 citata in premessa viene sostituito con quello del 31 ottobre 2018.

UniCredit/Aziende del Gruppo

Unicredit

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN